



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai gestori delle scuole non paritarie della Lombardia

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

della Lombardia

Oggetto: Presentazione istanze di nuovo inserimento o dichiarazione di mantenimento nel Registro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia delle scuole non paritarie anno scolastico 2025/2026 – indicazioni

Con la presente nota si forniscono le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio XII – Settore Scuole non statali – per la presentazione delle nuove istanze di inserimento nel Registro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia anno scolastico 2025/2026 o dichiarazione di mantenimento nel Registro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia delle scuole non paritarie per il triennio 2025/2028. Le procedure, come noto, sono disciplinate dal D.M. 82/2008, attuativo del D.M. 263/2007, a cui si fa riferimento.

La scuola non paritaria non può rilasciare titoli aventi valore legale, né attestati intermedi con valore di certificazione legale. Tuttavia, la frequenza regolare della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (art. 2.3 del D.M. 82/2008). Gli alunni di una scuola non paritaria che richiedono l'iscrizione in una scuola statale o paritaria devono sostenere l'esame di idoneità ai sensi del D.lgs. 62/2017, art. 10, comma 3.

Per l'anno scolastico 2025/2026, la domanda di iscrizione (allegato 1) o la dichiarazione di mantenimento nel Registro dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia delle scuole non paritarie (allegato 3), dovranno essere inviate, corredate dalla documentazione richiesta, entro il **31 Marzo 2025**, esclusivamente all'indirizzo di PEC istituzionale: drlo@postacert.istruzione.it.

Non saranno prese in considerazione:

- istanze pervenute oltre i termini di legge;
- istanze, anche se pervenute tempestivamente, che richiedano l'accesso a siti/piattaforme esterne per lo scarico dell'istanza e della documentazione (Google Drive, Dropbox, We Transfer e simili);
- istanze non firmate dal legale rappresentante;
- istanze non inviate via PEC.

Non potranno essere accolte istanze prodotte in data successiva al termine suindicato, né istanze non validamente documentate o comunque non conformi alla normativa vigente.

L'istanza redatta e inviata via PEC riceverà un numero di protocollo generato dal sistema di posta dell'USR, che attesta l'avvenuta ricezione.

E' a cura di chi presenta l'istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Non saranno prese in considerazione né protocollate PEC che rinviino a siti/piattaforme esterne per l'estrapolazione eventuale dell'istanza.

ISTANZA DI INSERIMENTO NEL REGISTRO REGIONALE DELLE SCUOLE NON PARITARIE

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA E DATI DA RIPORTARE

- scuole non paritarie di nuova istituzione dall'anno scolastico 2025/2026;
- scuole già non paritarie che vogliano istituire nuovi percorsi di studio (ad esempio, una scuola primaria non paritaria può istituire una scuola secondaria di I grado presentando istanza di iscrizione al Registro Regionale delle scuole non paritarie).



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

La domanda dovrà essere sottoscritta dal gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante (se Ente pubblico o privato) e corredata dalla documentazione dei requisiti richiesti (allegati 1 e 2) e dovrà specificare:

- a) sede legale dell'Ente gestore;
- b) denominazione che la scuola intende assumere;
- c) tipologia di scuola a cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;
- d) indirizzi che si intende attivare nell'anno scolastico 2025/26.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

L'istanza dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dal DM 82/2008, dal DM 263/2007 e dalla legge 27/2006 e attestare che la scuola presenti le seguenti condizioni di funzionamento:

- a) adozione di un progetto educativo e dell'offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e ai vigenti ordinamenti scolastici italiani, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell'infanzia);
- b) disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione in relazione al numero degli studenti;
- c) impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche muniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- d) alunni frequentanti in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie;
- e) impegno a erogare insegnamenti curricolari in lingua straniera in modalità aggiuntiva e non sostitutiva di quelli in lingua italiana (fatta salva la normativa sul CLIL ed eventuali progetti di rilevanza nazionale/regionale autorizzati che prevedano l'insegnamento in lingua straniera);
- f) consenso al Trattamento Dati Personali sottoscritto dal gestore o dal Legale rappresentante.

La scuola dovrà assumere espressamente la denominazione "scuola non paritaria", con esplicitazione dell'indirizzo, che deve uniformarsi agli ordinamenti vigenti.

EMANAZIONE DEL DECRETO DI INSERIMENTO NEL REGISTRO REGIONALE

L'Ufficio Scolastico Regionale, verificata la documentazione prodotta dalla scuola e accertato il possesso di tutti i requisiti, emetterà il decreto di iscrizione nel Registro Regionale entro il **30 giugno 2025**, con l'indicazione della tipologia di scuola, degli indirizzi o dei corsi di studio attivati, con effetto dall'anno scolastico 2025/2026 (art 1.3 del DM 82/2008).

A seguito del riconoscimento, la scuola acquisisce lo status di "scuola non paritaria" e viene registrata nell'Anagrafe delle scuole non statali su piattaforma SIDI del Ministero dell'istruzione e del merito, con contestuale attribuzione da parte degli Uffici scolastici territoriali del codice meccanografico.

Entro lo stesso termine del **30 giugno**, in caso di non accoglimento dell'istanza, verrà emanato provvedimento di diniego (art.1.4 del D.M. 82/2008).

L'Amministrazione disporrà un accertamento ispettivo in loco, riservandosi di disporre ulteriori sopralluoghi,

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153

Sito internet: <https://usr.istruzioneelombardia.gov.it>



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

sia nell'ambito dell'attività di controllo d'ufficio e sia a seguito di segnalazioni di presunte irregolarità.

Ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa dev'essere tempestivamente comunicata all'Ufficio, che provvederà a effettuare le dovute verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti dalla legge.

DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO NEL REGISTRO REGIONALE DELLE SCUOLE NON PARITARIE

Come previsto dai decreti ministeriali sopracitati, entro il **31 marzo** di ciascun triennio successivo al primo inserimento, il gestore o il Rappresentante Legale della scuola non paritaria deve dichiarare espressamente la propria volontà di mantenere l'inserimento della scuola nel Registro Regionale e la permanenza del possesso dei requisiti (art. 3.1 del DM n. 263/07), utilizzando l'allegato 3.

Il Registro Regionale delle scuole non paritarie è aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale.

CONVERSIONE DA SCUOLA NON PARITARIA A SCUOLA PARITARIA

La scuola non paritaria il cui gestore presenta istanza di parità per la stessa scuola, anche solo per alcune classi/sezioni, ovvero che l'abbia presentata per tutte le classi/sezioni ma l'abbia ottenuta solo per alcune, conserverà il codice meccanografico esistente per le classi/sezioni funzionanti in regime di scuola non paritaria. Per il funzionamento in regime di parità scolastica verrà assegnato - a cura dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente - un nuovo codice meccanografico (vedasi, su questo punto, la nota USR Lombardia n. 66840 del 10/12/2024, consultabile al seguente link

<https://usr.istruzioneelombardia.gov.it/20241210prot66840/> alla sezione n. 5, lettera b).

ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DI SCUOLE STRANIERE IN ITALIA

Non saranno accolte istanze di scuole già autorizzate come scuole straniere in Italia, ai sensi del DPR n. 389/94, che chiedono l'iscrizione al Registro Regionale delle scuole non paritarie. È possibile, contestualmente alla richiesta di iscrizione, produrre esplicito atto di rinuncia al funzionamento in regime di scuola straniera ai sensi del DPR n. 389/94 citato.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII
Yuri COPPI

Allegati

- Allegato 1: domanda di inserimento scuole non paritarie (word, 36 kb)
- Allegato 2: dichiarazione sostitutiva (word, 1 9 kb)
- Allegato 3: dichiarazione di mantenimento nel Registro Regionale (word, 24 kb)
- Allegato 4: informativa sul trattamento dei dati personali (pdf, 331 kb)